

FOTOGRAFARE E FILMARE PERSONE SCONOSCIUTE IN PUBBLICO SI PUÒ

La Corte di Cassazione **anche con recenti sentenze** ha stabilito la liceità della condotta di chi fotografa o **filma persone sconosciute**, purché non diffonda le immagini per scopi diversi dalla **tutela di un diritto proprio o altrui**. In pratica, fotografare o filmare, per documentare un illecito è perfettamente legale, senza che occorra alcun permesso.

È vietato diffondere o pubblicare il materiale su un social network né si può inviare via mail il file audio contenente le voci delle persone spiate.

Cassazione: lecito registrare e filmare le conversazioni col cellulare

Le registrazioni e i video col telefonino sono leciti e fanno prova in udienza

Le registrazioni audio e/o video effettuate da uno dei partecipanti al colloquio o da persona autorizzata ad assistervi **costituiscono prova documentale lecita e utilizzabile nel processo.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 5241/2017

Le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipanti al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi (che non commette il reato di cui agli **artt. 617 e 623 c.p.**, in quanto autorizzato), **costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, ossia il colloquio tra presenti** (e tutto l'incontro, se con video) o la telefonata.

Ancora, sottolinea il Collegio, la persona che registra (o, come nel caso esaminato, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) è pienamente **legittimata a rendere testimonianza**, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria.

Nel particolare caso di **violenza sessuale** in giudizio, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze. Infatti, secondo i giudici, le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti stante l'uso massiccio dei telefonini c.d. "smartphone", che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e di applicazioni dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, **consentono una documentazione inconfutabile e oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima.**

Ancora, le registrazioni di conversazioni (e di video) tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, **non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 del c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico**, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.

SENTENZE RECENTI

Sez. 2, **Sentenza n. 22972** del 16/02/2018 Ud. (dep. 22/05/2018) Rv. 273000

Presidente: Cervadoro M. Estensore: Pellegrino A. Relatore: Pellegrino A. Imputato: Barnaba e altri. P.M. Lori P. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 20/12/2016)

673 PROVE - 007 prove non disciplinate dalla legge

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - **Videoriprese** di comportamenti comunicativi e non - Prova atipica - Autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nell'atrio di una ASL ove era posto l'orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato).

Sez. 3, **Sentenza n. [46156](#)** del 13/09/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268064

Presidente: Rosi E. Estensore: Di Stasi A. Relatore: Di Stasi A. Imputato: Arcamone. P.M. Delehayé E. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Napoli s.d. Ischia, 22/04/2015)

673 PROVE - 026 prova documentale

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Riprese video non effettuate nell'ambito delle indagini preliminari - Natura - Prove documentali acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. - Mancanza di sottoscrizione - Inutilizzabilità - Esclusione.

Le riprese video effettuate al di fuori delle indagini preliminari sono prove documentali contenenti la descrizione immediata di un fatto, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. e utilizzabili processualmente senza necessità di alcuna sottoscrizione, spettando al giudice di accertarne, caso per caso, l'autenticità.